Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 maggio 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 26 MAGGIO 1984:

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86.
Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1983, n. 87.
Contributi della regione Lombardia al Teatro alla Scala di Milano.

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1983, n. 88.
Norme in materia di consulte regionali per i problemi della musica e per i problemi del teatro.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 89.
Modifica all'allegato B) - Relazione descrittiva dei confini della legge regionale *16 settembre 1983, n. 79:* « Istituzione del Parco naturale dell'Adamello ».

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 90.
Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 91.
Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1983, n. 92.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91: « Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ».

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 93.
Modifica degli articoli 7 e 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79: « Disciplina per l'apertura e l'esercizio dei laboratori extra-ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico ».

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. 94.
Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **95.**
Autorizzazione di competenza regionale in materia di estratti alimentari, prodotti alimentari e prodotti affini, additivi chimici per uso alimentare, acque gassate e bevande analcoliche gassate e non gassate.

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **96.**
Modifica degli articoli 14 e 20 della legge regionale 19 luglio 1982, n. 43: « Istituzione delle comunità montane ».

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **97.**
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di leggi regionali (terzo provvedimento).

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983, n. **98.**
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e al bilancio pluriennale 1983-85 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984 (quarto provvedimento).

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **99.**
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94: « Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti ».

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **100.**
Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale regionale.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **101.**
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1983, n. 21: « Finanziamento per interventi finalizzati alla lotta contro la tossicodipendenza ».

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983, n. **102.**
Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 17: « Concessione di prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e successive modificazioni.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **103.**
Modifiche all'art. 20 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 97.

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. **104.**
Disposizioni per l'individuazione dei soggetti incaricati per la realizzazione dei programmi del quadriennio 1982-85 di edilizia residenziale agevolata.

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1984, n. **1.**
Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno finanziario 1984.

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1984, n. **2.**
Determinazione costi economici standardizzati e ricavi presunti per l'anno 1983 per i servizi pubblici di trasporto pubblico locale di persone. Nuove tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **3.**
Interventi della regione Lombardia a favore dell'istruzione superiore agraria.

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **4.**
Proroga del termine di adeguamento delle piste attrezzate per la pratica non agonistica dello sci, di cui all'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 88.

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1984, n. **5.**
Composizione e funzionamento delle commissioni di disciplina delle U.S.S.L.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **6.**
Disciplina transitoria di salvaguardia sull'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **7.**
Nuove norme in materia di indennità di funzione dei consiglieri della regione Lombardia.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **8.**
Disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale: norme di attuazione dell'art. 61 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, modificata dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **9.**
Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **10.**
Trasferimento dell'ospedale per lungodegenti e convalescenti zonale di Gargnano all'ente responsabile dei servizi di zona - U.S.S.L. n. 40 - Salò.

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1984, n. **11.**
Finanziamento del programma di attività dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Lombardia per l'anno 1983.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1984, n. **12.**
Disciplina transitoria per il funzionamento delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1984, n. **13.**
Modifiche all'art. 4 della legge regionale: « Alienazione degli alloggi di proprietà del disciolto E.N.A.L.R.P. ».

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **14.**
Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **15.**
Attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione.

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1984, n. **16.**
Interventi straordinari per gli eventi calamitosi del settembre 1983 nelle province di Como e Sondrio - Modifiche alla legge regionale 19 agosto 1983, n. 56.

LEGGE REGIONALE 19 marzo 1984, n. **17.**
Istituzione del Parco Campo dei Fiori.

(Da 1948 a 1955 - Da 1980 a 1986)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 144 DEL 26 MAGGIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Alessandria.

(1605)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1233.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 102 e seguenti, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e, con il conseguente spostamento delle numerazioni degli articoli successivi, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 102. — La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 103. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ».

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 104 - *Discipline comuni a tutti gli indirizzi.*

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) chimica agraria vegetale;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4) chimica generale ed inorganica (semestrale);
4,5) chimica organica (semestrale);
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;
— accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: arabo, francese, inglese, spagnolo, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 105 - *Discipline caratterizzanti gli indirizzi.* — Indirizzo di « produzione vegetale »:

— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « tecnico economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa della impresa in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

22) foraggicoltura (semestrale);

22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Le discipline segnate con l'asterisco possono in determinati orientamenti essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in trentuno il numero complessivo delle annualità.

Art. 106 - *Orientamenti*. — Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente tra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 107 - *Laurea*. — Lo studente per accedere allo esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazioni originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi. La durata del tirocinio unica per tutti i tirocinanti dello stesso anno, sarà fissata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 108. — Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Art. 109. — Gli esami di profitto sono orali ma possono essere integrati da prove pratiche e da prove scritte per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Art. 110. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea presentata dal candidato come dissertazione scritta sopra un tema svolto dallo stesso su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 111 - *Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie.*

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agraria
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica degli animali
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microorganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica e strumentale
Chimica dei composti umici

Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografica dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica

Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fisiopatologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora melliflora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Impianti speciali irrigui ed automazione
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua araba
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie

Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di coltivazione e conservazione del suolo
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)

Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli affluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestale
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari

Area n. 1 - AGRONOMIA:

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografica dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue
Tecniche di coltivazione e conservazione del suolo

Area n. 2 - BOTANICA:

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA:

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica agraria vegetale
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia

Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE:

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni arboree tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI:

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali é topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO-ESTIMATIVA:

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA:

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale

Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA:

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA:

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Impianti speciali irrigui ed automazione
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE:

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologie degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE:

Lingua araba
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA:

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA:

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina-terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA:

Biotecnica degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE:

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA:

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della conservazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE:

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsioni delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA:

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE:

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica

Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1984
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 272

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1984, n. 158.

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sanare talune partite debitorie delle unità sanitarie locali, al fine di consentirne la correntezza dei rapporti gestionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono così sostituiti:

« Nei limiti dei disavanzi delle unità sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unità sanitarie locali sono autorizzati — anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie — a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta.

Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente può aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorché sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984 ».

2. La lettera *a*) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è così sostituita:

« *a*) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale dipendente dalle unità sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonché verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri ».

3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è abrogato.

Art. 2.

1. La regolazione dei debiti dello Stato verso i tesorieri delle unità sanitarie locali per i pagamenti in anticipazione effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto — ivi compresi gli interessi al 31 dicembre 1984 ai sensi del terzo comma del citato articolo 26 — ha luogo mediante rilascio ai tesorieri stessi di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato — le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti — ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

3. Per la regolazione dei debiti di cui al comma 1 i tesorieri delle unità sanitarie locali devono trasmettere alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, entro il 31 ottobre 1984, la seguente documentazione:

1) attestazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale relativa all'ammontare del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

2) copia delle dichiarazioni rilasciate dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma del citato articolo 26, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto;

3) elenco dei titoli di spesa pagati in anticipazione da cui risulti, per ciascun titolo di spesa, la data del pagamento e la valuta per l'addebito degli interessi, l'ammontare complessivo dei pagamenti eseguiti, le riduzioni di esposizione di cui alla lettera *b*) del sesto comma del predetto articolo 26 e, quindi, la erogazione netta complessiva;

4) attestazione bancaria relativa al calcolo degli interessi al 31 dicembre 1984, con apposita dichiarazione che la misura del tasso di interesse applicato corrisponde a quello previsto dalla convenzione stipulata con l'unità sanitaria locale; gli istituti di credito che non abbiano ancora stipulato le convenzioni di tesoreria sono tenuti ad applicare il tasso ufficiale di sconto. E' ammessa, per questi ultimi, esclusivamente la capitalizzazione annuale.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, previo accertamento della regolarità della documentazione inviata dai tesorieri, trasmettono alla ragioneria generale dello Stato appositi elenchi da cui risulti per ogni istituto di credito l'esposizione netta complessiva verso lo Stato per i pagamenti eseguiti in anticipazione, con separata indicazione degli interessi al 31 dicembre 1984, distintamente per le singole unità sanitarie locali per le quali l'istituto di credito esercita il servizio di tesoreria.

5. I tesorieri delle unità sanitarie locali, contestualmente all'invio alle ragionerie provinciali dello Stato, devono trasmettere copia della documentazione di cui al precedente comma 3 alle unità sanitarie locali, i cui collegi dei revisori dei conti, entro il 30 giugno 1985, verificano la legittimità dei pagamenti eseguiti in anticipazione ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

6. E' abrogato il quarto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Art. 3.

1. Le unità sanitarie locali devono destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983, quale risulta dal consuntivo debitamente approvato, per il 50 per cento a spese di investimento e per il restante 50 per cento al finanziamento di spese correnti relative all'esercizio 1984, riducendo, per un importo pari al 50 per cento dell'avanzo stesso, la previsione di entrata proveniente dal fondo sanitario regionale.

2. In sede di riparto del Fondo sanitario nazionale a ciascuna regione e a ciascuna provincia autonoma viene trattenuto l'ammontare del 50 per cento degli avanzi di amministrazione di cui al precedente comma 1 accertati dalle unità sanitarie locali ricadenti nel rispettivo territorio; i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

3. A tal fine le unità sanitarie locali sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro ed alla regione o provincia autonoma di appartenenza, entro trenta giorni dall'approvazione del conto consuntivo 1983, l'ammontare del risultato di amministrazione, mediante dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti. Il mancato invio, nei termini previsti, della predetta dichiarazione comporta la sospensione degli accreditamenti di cui al sesto comma dell'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

4. Qualora l'avanzo di amministrazione venga accertato in data successiva al 30 settembre 1984 la sua utilizzazione, sempre nella misura del 50 per cento, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese correnti relative all'esercizio finanziario 1985; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con riferimento alle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1985.

Art. 4.

1. I tesorieri delle unità sanitarie locali possono esercitare la facoltà di eseguire i pagamenti in anticipazione previsti dal primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 1984.

2. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui al precedente comma 1, provvede il Ministero del tesoro nel corso degli esercizi 1984 e 1985, all'uopo utilizzando anche le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3.

3. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:

1) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;

2) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:

3) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.

4. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.

5. Gli interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie — con esclusione di quelle pagate in anticipazione dai tesorieri ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificata dall'articolo 1 del presente decreto — devono essere pagati dalle unità sanitarie locali anche utilizzando, ove occorra, le disponibilità di cassa relative agli esercizi 1984 e successivi; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invio da parte del presidente del comitato di gestione di apposita attestazione contenente la indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre degli anni 1984 e 1985.

6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 4 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dell'esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.

Art. 5.

Le norme di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ai loro tesorieri. A tal fine il presidente del comitato di gestione si intende sostituito dal presidente dell'istituto scientifico.

Art. 6.

Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349, ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per il biennio 1984 e 1985 in complessive lire 2.600 miliardi, si provvede quanto a lire 225 miliardi mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al settimo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e quanto a lire 2.375 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15.

2. Il predetto importo di lire 2.375 miliardi viene ridotto in misura pari alle somme versate in entrata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto.

3. Per l'anno 1984 l'autorizzazione di spesa resta determinata in lire 980 miliardi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — LONGO — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 12

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 1984.

Nuovo schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 30 dicembre 1982, concernente l'approvazione dello schema-tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e gli istituti che gestiscono idonei centri destinati alla erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa;

Ritenuto di procedere ad alcune modifiche dello schema di convenzione, parte integrante del succitato decreto ministeriale 23 novembre 1982, sia per motivi di uniformità con gli schemi-tipo di convenzione vigenti, sia per renderlo più rispondente al dettato dell'art. 26 della legge n. 833/78;

Visto il parere n. 14/84, espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 13 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

Lo schema-tipo di convenzione, di cui al decreto ministeriale 23 novembre 1982, è abrogato e sostituito dallo schema-tipo di convenzione, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: DEGAN

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra l'unità sanitaria locale di . . . . . .
e l'istituto . . . . . . autorizzato con provvedimento n. . . del . . . per l'erogazione, agli aventi diritto, delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, *lettera* m), 26 *e* 44 *della legge numero* 833/1978.

Tra l'unità sanitaria locale di . . . rappresentata dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato e l'istituto . . . . . . con sede in . . . . . nella persona del suo legale rappresentante sig. . . . . . si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

a) che il convenzionamento è effettuato dalla U.S.L. dove il centro ha sede, con efficacia per tutte le altre UU.SS.LL. del territorio nazionale che intendono usufruire del centro stesso;

b) che l'istituto esplica le prestazioni sanitarie di cui al primo comma dell'art. 26 della legge n. 833/1978;

c) che l'istituto gestisce un centro/servizio di recupero denominato . . . . . . con sede in . per i soggetti affetti da . . . .
. . . . . .
. . . .

con modalità di erogazione dei trattamenti nella forma:
. . . .
. . . . .

(nella convenzione sarà precisato: ambulatoriale, domiciliare, extra murale, a degenza diurna, a degenza a tempo pieno);

per le fasce di età: . . . .
(nella convenzione sarà da indicare solo per i centri/servizi con operatività limitata ad alcune fasce d'età);

con operatività . . . (nella convenzione sarà da indicare se infranzonale, zonale o multinazionale);

d) che per svolgere i propri compiti l'istituto mette a disposizione:

i locali di cui alle allegate planimetrie;

le attrezzature tecniche risultanti dall'allegato elenco;

il personale addetto al centro/servizio specificato per qualifiche nell'elenco allegato;

e) che il centro/servizio di cui trattasi ha la capacità operativa qui appresso indicata:

trattamento ambulatoriale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. .

trattamento domiciliare (massimo delle prestazioni giornaliere) n. . .,

trattamento extra murale (massimo delle prestazioni giornaliere) n. . .,

trattamento con degenza diurna posti n. . .,

trattamento con degenza a tempo pieno posti n. . ..

i dati relativi al numero delle prestazioni e degli assistibili di cui sopra, sono rilevati dalla disponibilità dei locali, delle attrezzature tecniche, nonchè della dotazione del personale di cui alla precedente lettera *d*).

Il centro/servizio è obbligato a disporre dei requisiti strutturali e organizzativi determinati dalla regione ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nulla ostando al funzionamento del centro/servizio le parti come sopra costituite, convengono quanto segue:

Art. 1.

Nell'ambito della programmazione regionale l'unità sanitaria locale di . . ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale, per le prestazioni sanitarie di cui alle premesse, del predetto centro/servizio, la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Le impegnative relative ai singoli interventi e per i vari tipi di assistenza contemplati dalla presente convenzione sono rilasciate, su documentata richiesta e nel rispetto del diritto alla libera scelta dell'interessato, dai competenti uffici delle UU.SS.LL. ove ha la residenza anagrafica l'assistito, secondo le modalità previste dalla pianificazione regionale. Per l'assistenza ad interna- to è necessario il contestuale nulla-osta della U.S.L. ove ha sede la struttura convenzionata. L'impegnativa deve recare l'indicazione della diagnosi che dà luogo alla richiesta di intervento nonchè la forma del trattamento ed il periodo autorizzato.

Art. 3.

L'istituto erogatore delle prestazioni riabilitative, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie il soggetto in osservazione e trattamento, dandone comunicazione nel termine di dieci giorni all'U.S.L. competente per territorio e a quella che ha emesso l'impegnativa, corredata da un piano dettagliato e personalizzato di intervento che specifichi i particolari tipi di prestazione e il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto piano. Le unità sanitarie locali hanno la facoltà di formulare eventuali osservazioni sul piano di trattamento, ivi compresi gli aspetti relativi all'istruzione scolastica ed alla durata del trattamento medesimo.

Art. 4.

Almeno venti giorni prima della scadenza del periodo autorizzato l'istituto, se ravvisa la necessità di prolungare l'assistenza, deve richiedere la proroga specificando i motivi al competente ufficio della U.S.L. in cui ha sede il centro con contestuale comunicazione all'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa.

Fino a quando l'U.S.L. ove ha sede il centro non abbia fatto pervenire la sua comunicazione, il periodo successivo alla scadenza dell'impegnativa, che comunque non potrà superare il periodo di proroga richiesto, è riconosciuto anche agli effetti amministrativo-contabili, previa esibizione dei documenti giustificativi.

Il centro/servizio di riabilitazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale e sociale dell'assistito secondo il piano concreto di assistenza personalizzata predisposto.

Il piano di lavoro dovrà provvedere il coinvolgimento nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

L'U.S.L. potrà disporre in qualsiasi momento, e comunque almeno trimestralmente, accertamenti e verifiche in merito alla attuazione da parte del centro/servizio delle prestazioni erogate ai propri assistiti.

L'istituto si impegna a corrispondere alle unità sanitarie locali i dati informativi previsti dall'art. 27 della legge n. 833/1978.

Art. 5.

I centri con degenza diurna e con degenza a tempo pieno devono garantire — tenendosi conto delle esigenze individuali dei soggetti — l'accesso all'istruzione scolastica, all'orientamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale degli assistiti, secondo le normative nazionali e regionali ai fini del possibile inserimento nell'attività lavorativa anche in forma cooperativa. Gli interventi relativi, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono di norma attuati dagli organi pubblici preposti all'istruzione ed alla formazione professionale ovvero sono curati in casi del tutto particolari direttamente dai centri in relazione ai piani di trattamento dei soggetti assistiti.

Art. 6.

Il centro/servizio di riabilitazione deve notificare alle UU.SS.LL. rispettivamente competenti per residenza dell'assistito e per ubicazione del centro/servizio, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

I trasferimenti da centro/servizio a centro/servizio e le variazioni della forma di trattamento, anche per motivi climatici, devono essere preventivamente autorizzati dalle UU.SS.LL. di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze di trattamento o per la natura del quadro clinico il soggetto assistito a degenza piena debba essere temporaneamente trasferito per cura o per soggiorno climatico presso altro centro/servizio autorizzato, deve esserne data comunicazione preventiva alle predette UU.SS.LL.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data entro cinque giorni dalla data del ricovero.

Art. 7.

Il pagamento delle rette verrà effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dei rendiconti trimestrali, contabilizzati sulle effettive prestazioni, da redigersi su appositi model-

li debitamente firmati dal legale rappresentante dell'istituto e dal direttore medico e l'onere relativo graverà, per i ricoveri extraregionali, sul bilancio dell'U.S.L. che ha emesso l'impegnativa, mentre per i ricoveri avvenuti all'interno della regione le modalità sono rimesse alla valutazione della regione stessa.

Trascorsi novanta giorni dalla ricezione delle contabilità trimestrali, sono riconosciuti all'istituto interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

Art. 8.

L'U.S.L. di . . corrisponderà per i centri in possesso dei requisiti di cui alle premesse, le rette che saranno annualmente determinate con le modalità di cui al successivo art. 13, sulla base di trattative tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri/servizi di riabilitazione in relazione ai seguenti tipi di intervento:

Nella convenzione saranno precisati come segue:

visita ed accertamenti finalizzati alla eventuale assunzione e definizione del piano di interventi;

visita per controlli;

trattamento in forma ambulatoriale:
- prestazione singola, a seduta;
- prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento in forma domiciliare, a seduta;

trattamento in forma extramurale:
- prestazione singola, a seduta;
- prestazione di piccolo gruppo, a seduta;

trattamento con degenza diurna, giornaliera;

trattamento con degenza a tempo pieno, giornaliera.

Le rette si intendono comprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative specifiche fatta eccezione per:

le forniture protesiche, che saranno autorizzate dalla U.S.L. in cui insiste il centro, che ne darà comunicazione alla U.S.L. di residenza dell'invalido, alla quale farà carico l'onere relativo, ove previsto dalla legislazione vigente, sempreché quest'ultima non abbia espresso tempestivo motivato diniego;

l'assistenza ospedaliera, nonchè gli esami specialistici non specifici, durante il ricovero in internato, che sono a carico della U.S.L. di residenza, quando non fruibili presso i presidi pubblici, secondo le normative in materia.

Per i centri/servizio che dispongono di maggiori e particolari requisiti, gli importi delle rette avranno carattere differenziato, in relazione al tipo di minorazione ed alle caratteristiche delle prestazioni erogate, da stabilirsi sempre in base a trattative a carattere nazionale.

Il trasporto degli assistiti non è compreso fra le prestazioni dovute dal centro/servizio ed è a carico degli enti competenti secondo le normative regionali.

Qualora fosse richiesta la permanenza durante il ricovero di un accompagnatore, l'onere è a carico dell'assistito.

Nel caso si tratti di assistito minore di anni due l'onere relativo al vitto ed all'alloggio dell'accompagnatore è a carico dell'U.S.L. nella misura stabilita e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

L'istituto non può chiedere compensi ad altro titolo.

Art. 9.

Ogni variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula, deve essere comunicata ed accettata dall'U.S.L. competente.

Art. 10.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate dalla U.S.L. per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse, pena la sospensione della convenzione; trascorso inutilmente il termine concesso, la U.S.L. ha la facoltà di avviare la procedura di revoca della convenzione, specie in presenza di:

a) cambiamenti di gestione del centro/servizio o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del centro/servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità riabilitative del centro/servizio medesimo.

Art. 11.

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un magistrato da lui designato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'U.S.L. dove ha residenza il centro/servizio e da un rappresentante dell'istituto contraente.

Il giudizio è soggetto soltanto all'impugnativa per nullità o per revocazione.

Art. 12.

L'istituto contraente si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dalle quali gli stessi si faranno rappresentare per la promozione e il controllo dei servizi riabilitativi.

Art. 13.

La presente convenzione ha la durata di tre anni ed entra in vigore il . . . . . . Essa si intende rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.

Le rette di cui all'art. 8 saranno determinate annualmente entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alla eventuale variazione dei costi previa trattativa nazionale tra il Ministero della sanità, il Ministero del tesoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, l'A.N.C.I., l'U.N.C.M. e le associazioni maggiormente rappresentative dei centri/servizi di riabilitazione, che dovrà svolgersi presso il Ministero della sanità.

La convenzione stipulata con l'U.S.L. di residenza del centro/servizio vale per tutte le UU.SS.LL. del territorio nazionale che usufruiscono dei servizi del centro/servizio convenzionato.

Art. 14.

La vigilanza sul centro/servizio viene esercitata in conformità alle disposizioni di legge in materia (art. 43 della legge n. 833/78); ogni eventuale responsabilità che possa comunque derivare dall'esercizio della gestione del centro/servizio resta a carico dell'istituto purchè non sia imputabile o derivante da inadempienza da parte dell'U.S.L.

Art. 15.

Il centro/servizio è obbligato ad osservare gli indirizzi previsti dai piani sanitari e dalle normative regionali.

La presente convenzione sarà registrata a cura della competente U.S.L., secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico dell'istituto.

Il legale rappresentante dell'istituto

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.

(2680)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 maggio 1984.

Aggiornamento del limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che affida al CIPI la determinazione dei limiti e dei criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della stessa legge n. 675/1977;

Visto il primo comma della delibera CIPI in data 11 giugno 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979, che considera « piccole e medie imprese » le imprese con meno di trecento dipendenti

e sei miliardi di lire di capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto dei relativi ammortamenti e, in conformità della legge 2 dicembre 1975, n. 576, delle rivalutazioni per conguaglio monetario);

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma della citata delibera CIPI/1979, il predetto limite dimensionale relativo al capitale investito deve essere aggiornato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, nei casi in cui la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1980, 8 maggio 1981, 17 maggio 1982 e 13 maggio 1983, con i quali il predetto limite dimensionale è stato elevato rispettivamente a 7, 8, 5, 9,89 e 11,49 miliardi;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1983 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dell'11,4 per cento;

Considerato, perciò, che occorre procedere all'aggiornamento del citato limite dimensionale del capitale investito;

Decreta:

Il limite dimensionale del capitale investito delle « piccole e medie imprese » di cui alle premesse è elevato a lire 12,79 miliardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(2711)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 maggio 1984.

Modificazioni alla tabella « Esport » di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1983.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° gennaio 1975, concernente la tabella « Esport », disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, concernente la tabella « Esport », disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983;

Visto il regolamento (CEE) n. 3439/83 della commissione del 5 dicembre 1983, che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Australia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 340 del 6 dicembre 1983;

Considerata la necessità di aggiornare l'allegato 2 di cui al citato decreto ministeriale 27 maggio 1983, concernente l'elenco delle merci la cui esportazione è subordinata all'osservanza di particolari formalità;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione del regolamento (CEE) n. 3439/83 del 5 dicembre 1983, all'allegato 2 della tabella « Esport » di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1983, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla pag. 52 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983, deve essere sostituita la voce doganale « 04.04 E e 04.04 C » con la seguente dicitura:

ex 04.04 C 04.04 EIb1 ex 04.04 EIb2	Per l'esportazione verso l'Australia dei formaggi compresi nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 3439/83 del 5 dicembre 1983, l'I.C.E. rilascia, agli operatori che ne facciano richiesta, un certificato per l'ottenimento del trattamento particolare previsto dal regolamento stesso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2617)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1984.

Finanziamento per il secondo trimestre 1984 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionale e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto che il C.I.P.E. nella seduta del 29 novembre 1983, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, nell'attesa che il Ministero della sanità acquisisca tutti i dati informativi necessari per l'adozione dei nuovi parametri previsti dalla legge finanziaria 1984, ha deliberato, sulla base dei criteri di riparto già deliberati dallo stesso C.I.P.E. nella seduta del 29 luglio 1982, tra l'altro, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo l'accantonamento di L. 850.000.000.000, l'assegnazione dell'importo complessivo annuo di L. 33.150.000.000.000 da valere sullo stanziamento di L. 34.000.000.000.000 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Visto che del predetto importo di L. 33.150.000.000.000 è stato assegnato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri di riparto già deliberati dal C.I.P.E. nella seduta del 29 novembre 1983, la somma complessiva di L. 32.260.000.000.000, quale quota a destinazione indistinta — comprensiva della quota per le profilassi vaccinali veterinarie e per l'indennità di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano — di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata, di L. 55.000.000.000 per il servizio di medicina legale di cui all'art. 8-*bis* del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1983, n. 331, di L. 106.900.000.000 per le prestazioni termali, di lire 193.600.000.000 per il servizio di guardia medica e di L. 80.000.000.000 per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Considerato che con propria nota n. 124826 del 26 marzo 1984, è stata richiesta al Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 27 della legge finanziaria 1984 del 27 dicembre 1983, n. 730, una nuova delibera C.I.P.E. di riparto del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984;

Ravvisata altresì la necessità di disporre anche per il secondo trimestre 1984 — sempre a titolo d'acconto —, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione in termini di competenza e di cassa della stessa quota già attribuita per il primo trimestre 1984, corrispondente ad un quarto delle predette assegnazioni annue, pari a L. 8.065.000.000.000 per le spese a destinazione indistinta, e L. 13.750.000.000 per il servizio di medicina legale, a L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali ed a L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica;

Visto, altresì, che con la stessa delibera del 29 novembre 1983, il C.I.P.E. subordina l'erogazione dell'importo complessivo di L. 454.500.000.000 — per le spese a destinazione vincolata — alla presentazione di specifici programmi di utilizzo ed alla conseguente valutazione degli stessi da parte della commissione finanziaria di cui al decreto del Ministero della sanità del 6 agosto 1981 e di L. 80.000.000.000 — per il finanziamento 1984 degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico — all'acquisizione dello specifico parere favorevole del Consiglio sanitario nazionale;

Ravvisata, per quanto suesposto, di soprassedere all'assegnazione trimestrale delle predette quote annue di L. 454.500.000.000 per le spese a destinazione vincolata e di L. 80.000.000.000 per il finanziamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visti i propri decreti numeri 104135 e 106031, rispettivamente, del 19 gennaio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984) e 4 febbraio 1984, registrati alla Corte di conti, con i quali è stato assegnato ed erogato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il primo trimestre 1984 l'importo complessivo di L. 8.153.875.000.000;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1984, n. 115876, registrato alla Corte dei conti, con il quale, ai sensi del deliberato C.I.P.E. del 9 febbraio 1984, è stato assegnato ed erogato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 15.000.000.000 a completamento del finanziamento 1983 e di L. 10.206.250.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1984, a valere questo ultimo a carico del predetto accantonamento complessivo di lire 850 miliardi;

Visto che nella stessa seduta del 9 febbraio 1984, il C.I.P.E., a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, ha deliberato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali l'assegnazione di L. 13.211.566.000, a completamento del finanziamento di parte corrente 1983, già impegnato con il decreto ministeriale 18 novembre 1983, n. 168674, registrato alla Corte dei conti;

Visto, altresì, che il C.I.P.E. con la stessa delibera del 9 febbraio 1984, a valere sul citato accantonamento globale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1984, ha deliberato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'assegnazione annua di L. 30.588.032.000 per le esigenze di parte corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1984;

Ravvisata la necessità di assegnare a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per le necessità finanziarie 1983 il citato importo di L. 13.211.566.000, evidenziato nella colonna n. 9 dell'allegato prospetto, e per quelle del primo e secondo trimestre 1984 la somma complessiva di L. 15.294.016.000, pari a 2/4 della citata attribuzione annua di L. 30.588.032.000, evidenziato nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal C.I.P.E., viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1983 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente, con nota n. 0481/134 del 29 febbraio 1984, n. 1423 del 24 febbraio 1984, n. 7197 del 30 marzo 1984, n. 7764 del 15 marzo 1984, n. 5583 del 2 aprile 1984, n. 25222 del 27 marzo 1984, n. 4471 del 20 marzo 1984, n. 3508 dell'11 marzo 1984, n. 3395 del 21 marzo 1984, n. 2321 del 2 aprile 1984, n. 15601 del 9 aprile 1984, n. 5472 del 6 aprile 1984, n. 3451 del 10 aprile 1984, n. 4850 del 26 marzo 1984, n. 24/6120 del 22 marzo 1984, senza numero e data, n. 11940 del 9 aprile 1984, n. 26628 del 31 marzo 1984; n. 2336 del 29 febbraio 1984 e n. privo di protocollo del 23 marzo 1984;

Preso atto, altresì, che non risulta pervenuto il rendiconto della regione Sardegna;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1983, n. 134870, registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato provveduto. tra l'altro. ad assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il secondo trimestre 1983 l'importo complessivo di lire 6.870.250.000.000, comprensivo anche del finanziamento trimestrale delle cure termali e del servizio di guardia medica;

Ravvisata la necessità di riportare nell'allegato prospetto — facente parte integrante del presente decreto — i predetti importi sia del secondo trimestre 1983 che del corrente secondo trimestre 1984 al fine di rendere omogenei e comparabili le quote assegnate per lo stesso titolo nel 1983 e nel 1984;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984-86 »;

Ritenuto necessario provvedere per il secondo trimestre 1984 all'assegnazione della somma complessiva di L. 8.153.875.000.000, evidenziato nella colonna n. 6 dell'allegato prospetto, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la somma complessiva di L. 8.135.248.766.000, come risulta determinata nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto, pari alla somma delle quote del primo semestre 1984 dovuta agli istituti zooprofilattici sperimentali, evidenziate nella colonna n. 7 del citato prospetto, e delle assegnazioni del secondo trimestre 1984, evidenziate nella colonna n. 6 di detto prospetto, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno prodotto i rendiconti del quarto trimestre 1983, mentre per la regione Sardegna è pari alla somma dovuta per il primo semestre agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alla corrispondente assegnazione del secondo trimestre 1983, evidenziato nella colonna n. 1 dell'allegato prospetto;

Ravvisata, altresì, la necessità di erogare, sempre tramite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 13.211.566.000 e completamento del finanziamento 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, viene assegnato, a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1984, l'importo complessivo di L. 8.065.000.000.000, per le spese a destinazione indistinta, di L. 13.750.000.000 per le prestazioni di medicina generale, di L. 26.725.000.000 per le prestazioni termali a di L. 48.400.000.000 per il servizio di guardia medica, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 2, 3, 4 e 5 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Viene assegnato, altresì, l'importo complessivo di L. 15.294.016.000 per le necessità finanziarie del primo e secondo trimestre 1984 degli istituti zooprofilattici sperimentali, nelle misure indicate accanto a ciascuna regione e province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 7 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

E' assunto l'impegno, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984, per l'importo complessivo di lire 8.169.169.016.000, ai sensi dei precedenti commi.

Art. 3.

Per le motivazioni riportate nelle premesse, è autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 8.135.248.766.000 nella misura riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

E' autorizzato, altresì, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il versamento di L. 13.211.566.000 per le necessità finanziarie 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 312

RIPARTIZIONE QUOTE SECONDO TRIMESTRE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 1984
(in migliaia di lire)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	CIPE 5-5-1983 D.M. 9-5-1983, n. 134870 Assegnazione secondo trimestre 1983	Quota a destinazione indistinta	Medicina legale	Termali	Guardia medica	CIPE 29-11-1983 Totale assegnazione secondo trimestre 1984 Col. 2+3+4+5	CIPE 9-2-1984 Istituti zooprofilattici sperimentali primo semestre 1984	Totali erogazioni di competenza Col. 1 + Col. 7 or. Col. 6 + Col. 7	CIPE 9-2-1984 Istituti profilattici sperimentali saldo 1983 Cap. 5941/R
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Piemonte	501.889.000	606.478.000	453.000	810.000	3.998.750	611.739.750	1.102.466	612.842.216	1.005.255
Valle d'Aosta	11.776.000	13.790.500	27.750	7.750	408.500	14.234.500	183.744	14.418.244	167.542
Lombardia	1.024.758.000	1.213.963.250	2.409.250	2.036.250	4.410.750	1.222.819.500	1.752.844	1.224.572.344	1.311.681
Provincia autonoma di Bolzano	52.869.000	59.275.250	8.500	24.500	838.750	60.147.000	192.882	60.339.882	179.968
Provincia autonoma di Trento	63.378.000	69.420.250	8.500	241.250	835.250	70.505.250	192.880	70.698.130	179.968
Veneto	554.208.000	642.910.250	1.279.750	2.344.000	3.060.750	649.594.750	1.350.860	650.945.610	1.259.782
Friuli-Venezia Giulia . .	172.490.000	204.868.250	706.000	474.000	1.408.750	207.457.000	578.878	208.035.878	539.906
Liguria	248.576.000	298.163.250	476.500	—	919.500	299.559.250	551.230	300.110.480	502.627
Emilia-Romagna	521.640.000	601.060.000	1.531.500	8.662.750	3.528.000	614.782.250	1.558.156	616.340.406	1.165.993
Toscana	465.897.000	538.102.000	960.000	3.628.250	4.083.250	546.773.500	905.080	547.678.580	661.211
Umbria	101.063.000	116.788.000	136.250	189.000	1.390.500	118.503.750	449.256	118.953.006	391.240
Marche	182.540.000	213.673.500	144.500	807.000	1.633.250	216.258.250	898.244	217.156.494	782.247
Lazio	683.118.000	803.215.000	1.010.250	1.738.750	2.920.750	803.884.750	487.350	809.372.100	356.037
Abruzzo	146.396.000	170.082.500	265.000	384.750	1.508.250	172.240.500	707.690	172.948.190	702.012
Molise	32.467.000	39.468.250	40.250	—	592.250	40.100.750	353.952	40.454.702	351.114
Campania	654.585.000	760.468.000	1.906.250	2.974.250	2.590.000	767.938.500	681.930	768.620.430	563.117
Puglia	455.444.000	525.844.250	651.250	918.250	3.351.250	530.765.000	642.554	531.407.554	519.209
Basilicata	63.272.000	71.595.750	126.000	45.500	1.188.000	72.955.250	257.124	73.212.374	207.771
Calabria	227.034.000	272.941.750	495.500	701.750	2.409.500	276.548.500	409.156	276.957.656	337.870
Sicilia	528.191.000	633.570.000	1.019.500	612.750	4.285.500	639.487.750	1.029.870	640.517.620	1.132.906
Sardegna	178.659.000	209.322.000	94.500	124.250	3.038.500	212.579.250	1.007.870	179.666.870	8[illegible]4.110
Totale . . .	6.870.250.000	8.065.000.000	13.750.000	26.725.000	48.400.000	8.153.875.000	15.294.016	8.135.248.766	13.211.566

(2654)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 1984.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1984.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 1 del 21 gennaio 1981, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1981;

Vista la nota n. R.313/265/O.S.P./39811 del 7 dicembre 1983, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/O.S.P./39811 del 7 dicembre 1983 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 1, art. 3, del 21 gennaio 1981, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo concordati — a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico — in sede di previsione per l'esercizio 1981 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 114 adottata in merito alle anzidette domande del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 14 del 15 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota R.313/265/O.S.P./39811 del 7 dicembre 1983 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato n. 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato n. 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna, di cui all'allegato n. 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato n. 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato n. 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato n. 5;

g) obblighi tariffari per viaggi di elettori partecipanti alle consultazioni elettorali del 17 maggio 1981 e del 21 giugno 1981 di cui all'allegato n. 6.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1984, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 1.316.555.100.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 41.711.700.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna	» 67.159.200.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 965.500.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 283.487.100.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 64.010.950.000
Totale . . .	L. 1.773.889.550.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati n. 1 (linee a scarso traffico), n. 2 (impianti passivi), n. 3 (servizi di traghetto tra il continente e la Sardegna), n. 4 (servizi sostitutivi), n. 5 e 7 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1984.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di liquidazione definitiva e conguaglio globale per l'esercizio 1981, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per gli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi accertati a titolo consuntivo nell'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L. 527.138.100.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	» 28.615.993.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il continente e la Sardegna	» 44.421.400.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	» 595.800.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	» 148.393.701.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	» 79.487.800.000
per gli obblighi tariffari per partecipanti al referendum del 17 maggio 1981 ed alle elezioni regionali ed amministrative del 21 giugno 1981	» 8.426.505.000
Totale . . .	L. 837.079.299.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati *C* e n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 288.049.601.000 corrispondente alla differenza fra la somma di L. 1.125.128.900.000 accordata a titolo di previsione per l'esercizio 1981 con il citato decreto interministeriale n. 1 del 21 gennaio 1981 e la minore somma di L. 837.079.299.000 determinata in via definitiva per l'esercizio 1981, di cui al precedente art. 4, sarà detratto nell'esercizio 1984 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico in base all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2518)

DECRETO 26 aprile 1984.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1984.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 2 del 21 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1981;

Vista la nota n. R.313/265/NC/39812 del 7 dicembre 1983 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti, del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 21 gennaio 1981, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda

stessa per l'esercizio 1984 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1981;

Vista la delibera favorevole n. 114 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 14 del 15 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, per l'anno finanziario 1984, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari .	L. 33.683.000.000
III	Spese per le pensioni	L. 85.685.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello .	L. 79.363.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	L. 9.578.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici (convenzioni con enti portuali) . . .	L. 11.441.464.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	1) Interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	L. 22.339.301.000
	2) Oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione . .	L. 206.012.241.000
	Totale . . .	L. 448.102.006.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1984, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1981, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri	Importi
II	Spese per assegni familiari . .	L. 33.683.000.000
III	Spese per le pensioni	L. 85.685.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello . .	L. 79.363.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	L. 9.578.000.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici:	
	convenzioni con enti porto .	L. 11.937.542.000
	appalti di opere e forniture .	L. 1.180.372.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:	
	interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo impianti .	L. 47.399.181.000
	oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione . .	L. 207.076.027.000
	Totale . .	L. 475.902.122.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti negli allegati *C* e *D* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 87.420.519.000, corrispondente alla differenza tra l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1981 di cui al precedente art. 3 e la somma accordata per tutti gli oneri a titolo di previsione per l'esercizio 1981 con il citato decreto interministeriale n. 2 del 21 gennaio 1981 (L. 388.481.603.000) sarà liquidato nell'esercizio 1984 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di conguaglio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2520)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 maggio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Officine meccaniche Scar », in Roè Volciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 12 ottobre 1983 nei confronti della società cooperativa « Officine meccaniche Scar », con sede in Roè Volciano (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi del secondo comma dell'art. 194 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Officine meccaniche Scar », con sede in Roè Volciano (Brescia), costituita per rogito notaio Navoni Angelo Ottorino in data 13 giugno 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori dottori Giorgio Mazzoletti, nato a Brescia il 22 aprile 1950, residente a Brescia in via Garzetta n. 19, dott. Albino Bonomelli, nato il 22 novembre 1945 e residente a Montirone (Brescia), Barone dott. Alfredo, nato a Biella il 12 dicembre 1955, residente a Parabita (Lecce) in via Giacomo Leopardi n. 45, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 26 Giustizia, foglio n. 90, sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, il dott. Felice Maria Filocamo, nato in Serra San Bruno (Catanzaro) il 25 maggio 1928, è stato riammesso, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

(2713)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 11 maggio 1984 è stato annullato il decreto ministeriale 10 maggio 1983, con il quale è stato disposto lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile della società « Cooperativa edilizia Padovanelle Due », in Padova, e il rag. Mario Fornasini, nato ad Adria (Rovigo) il 28 gennaio 1947, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1984 il rag. Corrado Maggesi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo fra lavoratori, con sede in Città della Pieve (Perugia) posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 20 febbraio 1956 in sostituzione del dottor Ranieri Degli Esposti.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1984 il rag. Ugo Cannarsa, residente a Roma, via del Viminale, 38, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Pandanali, in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 19 novembre 1982.

(2773)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società « Bazzoni Design & P.R. Imbottiti S.a.s. », in Forlì

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 15.322.000 dovuto dalla società « Bazzoni Design & P.R. Imbottiti, S.a.s. », in Forlì, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2657)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 aprile 1984 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Welser fiduciaria S.r.l. », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 26 aprile 1984 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Gefid - Gestione fondi S.p.a. », in Milano.

(2593)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cassino

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 53, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Rapido, segnato nel catasto del comune di Cassino (Frosinone) al foglio n. 19, mappale 580, di mq 580 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 aprile 1979 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone, che fa parte integrante del citato decreto.

(2633)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 128, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia di bronzo

Scala Salvatore, nato a Napoli il 1° maggio 1958, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — Libero dal servizio ed in abito civile affrontava un malvivente armato che stava per perpetrare una rapina in una agenzia bancaria. Benché colpito da vari colpi di pistola, proditoriamente esplosigli alle spalle da altro malvivente, prima di accasciarsi al suolo, reagiva contro l'aggressore con l'arma in dotazione costringendo i malviventi alla fuga, sventando la rapina. — Napoli, 7 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 130, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Correggia Rocco Antonio, nato a Castel Baronia (Avellino) il 16 giugno 1949, carabiniere della legione carabinieri di Napoli. — Per il coraggio, la determinazione e la capacità professionale dimostrati in occasione di conflitto a fuoco con tre malviventi, da lui intercettati e tenacemente inseguiti quale conduttore di autoradio in servizio di pattugliamento notturno, conclusosi con il ferimento di due di essi, la cattura del terzo ed il sequestro di armi e munizioni. — Napoli, 27 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 131, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Cinquegrana Salvatore, nato a Orta di Atella (Caserta) il 28 giugno 1938, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Napoli. — Per il coraggio, la determinazione e la capacità professionale dimostrati in occasione di conflitto a fuoco con tre malviventi, da lui intercettati e tenacemente inseguiti quale capo equipaggio di autoradio in servizio di pattugliamento notturno, conclusosi con il ferimento di due di essi, la cattura del terzo ed il sequestro di armi e munizioni. — Napoli, 27 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 129, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Fiorillo Alessandro, nato a Caserta il 12 aprile 1960, serg. magg. f. (par.) del 9° battaglione paracadutisti « Col. Moschin ». — Sottufficiale del contingente di pace nel Libano, impegnato a sostegno di una pattuglia di altri militari, caduta in un sanguinoso agguato, benché ferito, in seguito ad azioni di armi automatiche e lancio di bombe, reagiva al fuoco degli attentatori. — Beirut, 15 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 132, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Curotti Luigi, nato a Monticelli d'Ongina il 4 dicembre 1952, serg. magg. f. (par.) del 9° battaglione paracadutisti « Col. Moschin ». — Sottufficiale del contingente di pace nel Libano, impegnato in un « nucleo di osservazione del fuoco » benché gravemente ferito agli arti e al volto conservava la forza e la serenità per dare le consegne al proprio sostituto prima di consentire ai soccorritori di sgomberarlo sull'ospedale da campo. — Beirut, 4 settembre 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984. registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 134, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Brognoli Marino, nato a Brescia il 15 aprile 1949, s. ten. f. (par.) del 9° battaglione paracadutisti « Col. Moschin ». — Ufficiale del contingente di pace nel Libano, impegnato a sostegno di una pattuglia di altri militari, caduta in un sanguinoso agguato, benché gravemente ferito, in seguito ad azioni di armi automatiche e lancio di bombe, rifiutava i primi soccorsi per reagire al fuoco degli attentatori. — Beirut, 15 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1984, registro n. 12 Difesa, foglio n. 133, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Croce al valor militare

Bertolini Marco, nato a Parma il 21 giugno 1953, cap. f. (par.) del 9° battaglione paracadutisti « Col. Moschin ». — Ufficiale del contingente di pace nel Libano, comandante di reparto incursori, interveniva a sostegno di una pattuglia di altri militari, caduta in un sanguinoso agguato. Benché colpito in seguito ad azioni di armi automatiche e lancio di bombe, reagiva con tempestività e determinazione, restando al comando dei propri uomini. — Beirut, 15 marzo 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1984, registro n. 13 Difesa, foglio n. 335, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

Medaglia d'argento

Sementa Luigi, nato a Salerno l'11 febbraio 1958, tenente dei carabinieri della legione carabinieri di Catanzaro. — A diporto in abito civile, occasionalmente presente ad un omicidio, affrontava con determinazione i due autori e replicando al fuoco cui era fatto segno li feriva entrambi, catturandone personalmente uno e contribuendo all'arresto successivo del secondo. Fulgido esempio di elevate virtù militari, cosciente sprezzo del pericolo e non comune senso del dovere. — Catona di Reggio Calabria (Reggio Calabria), 6 agosto 1983.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1984, registro n. 15 Difesa, foglio n. 14, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria »:

Medaglia d'oro

Costantini Alfredo, nato a Fiuminata (Macerata) il 12 giugno 1960, vice brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Padova. — Capo equipaggio di autoradio, intervenuto presso oreficeria ove era in corso una rapina, veniva proditoriamente fatto segno a fuoco incrociato da parte di tre malviventi che tenevano sotto la minaccia delle armi la proprietaria ed un cliente. Benché ripetutamente ferito, nel tentativo di liberare gli ostaggi reagiva con decisione ferendo uno dei rapinatori. Desisteva dall'azione soltanto a seguito di un'ulteriore ferita al capo, per la quale decedeva dopo centosei giorni. Fulgido esempio di cosciente e lucido sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere. — Montegrotto Terme (Padova), 14 aprile 1983

(2714)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065

	Classe	Costitutore dichiarato
	MAIS	
1) Dorothy	FAO 600	O's Gold Seed Company P.O. Box 460 - Parkersburg - Iowa 50665 (U.S.A.)
2) Patty	FAO 400	Idem
3) Sagittario	FAO 500	Anic Agricoltura - Via Medici del Vascello n. 26 - Milano
4) Marte	FAO 600	A.M.I. - Agricola Mais Ibridi S.r.l. - Via Grazie, 6 - Brescia
5) Lico	FAO 300	Idem
6) Morfeo WX	FAO 600	Idem
7) Frida WX	FAO 400	Idem
8) Ettore	FAO 700	Idem
9) Egeo WX	FAO 500	Idem
10) Noce	FAO 400	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
11) Neva	FAO 500	Idem
12) Tirso	FAO 400	Idem
13) Alma	FAO 600	Idem
14) Lambro	FAO 600	Idem
15) Rio Grande	FAO 700	Idem
16) Aniene	FAO 300	Idem
17) Mosella	FAO 700	Idem
18) Meduna	FAO 700	Idem
19) Cresmiero	FAO 700	Azienda Agricola «Ombrianello» S.p.a. - Via Ombrianello, 1 - Crema (Cremona)
20) Nisida	FAO 600	Groagri Seed Co. P.O. - Box 1656 Lubbock - Texas 79408 (U.S.A.)
21) Cervino	FAO 400	P-A-G Seeds Box 470 - Aurora - Illinois 60507 (U.S.A.)
22) Lavaredo	FAO 600	Idem
23) Prisma (G-4730)	FAO 700	Ciba-Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Strada Statale n. 233 (Varesina) km 20,5 - Origgio (Varese)
24) Fosco (G-4590)	FAO 500	Idem
25) Fatix (G-4745)	FAO 700	Idem
26) Explorer (G-4621)	FAO 600	Idem
27) Fucedro (G-4630)	FAO 600	Idem
28) Miseno (G-4620)	FAO 600	Idem
29) Cupio (G-4665)	FAO 600	Idem
30) Airone (G-4581)	FAO 500	Idem
31) Velox (G-4579)	FAO 500	Idem
32) Rocker (G-4686)	FAO 600	Idem
33) Azzurra	FAO 700	Cooperativa agricola 2000 - Via Ugo Foscolo, 3 - Milano
34) Liberty	FAO 500	Idem
35) Freedom	FAO 600	Idem
36) Alceo	FAO 700	Dekalb Ag Research, Inc. di Dekalb - Illinois (U.S.A.)
37) Appio	FAO 600	Idem
38) Nadir	FAO 400	Idem
39) Claudio	FAO 600	Idem
40) Plinio	FAO 600	Idem
41) Ennio	FAO 500	Idem
42) Fabio	FAO 600	Idem
43) Flamen	FAO 600	Idem
44) Nearco	FAO 600	Idem
45) Serse	FAO 300	Idem
46) Logos	FAO 600	Idem
47) Lucio	FAO 600	Idem
48) Manlio	FAO 500	Idem
49) Mauro	FAO 600	Idem
50) Omero	FAO 700	Idem
51) Primo	FAO 700	Idem
52) Publio	FAO 700	Idem
53) Remo	FAO 600	Idem
54) Rufo	FAO 700	Idem
55) Silvio	FAO 700	Idem
56) Tazio	FAO 700	Idem

	Classe	Costitutore dichiarato
57) Turno	FAO 700	Dekalb Ag Research, Inc. di Dekalb - Illinois (U.S.A.)
58) Dayton	FAO 500	Farmcraft Seed Company - Oxford - Indiana (U.S.A.)
59) Charleston	FAO 700	Helizea International S.p.a. - Via Borgoleoni 70/c - 44100 Ferrara
60) Los Angeles	FAO 700	Idem
61) Columbus	FAO 200	Holden's Foundation Seeds, Inc. Box 839 - Williamsburg - Iowa (U.S.A.)
62) Chicago	FAO 400	Idem
63) Indianapolis	FAO 500	Idem
64) Las Vegas	FAO 600	Idem
65) Jackson	FAO 600	Idem
66) Washington	FAO 700	Idem
67) New Orleans	FAO 700	Idem
68) Boston (SNH 844)	FAO 600	Idem
69) Octopus (SNH 941)	FAO 700	Idem
70) Dallas (SNH 942)	FAO 700	Idem
71) Telos (SNH 943)	FAO 700	Idem
72) Atrix (SNH 741)	FAO 500	Idem
73) Xeres (SNH 632)	FAO 400	Idem
74) Lucky (SNH 743)	FAO 500	Idem
75) Basic (SNH 841)	FAO 600	Idem
76) Better (SNH 842)	FAO 600	Idem
77) Praxis (SNH 843)	FAO 600	Idem
78) Asper (SNH 945)	FAO 700	Idem
79) Valente (SNH 944)	FAO 700	Idem
80) Artist	FAO 200	Kleinwanzlebener Saatzucht AG. vorm Rabbethge & Giesecke - Postfach 146 - 3352 Einbeck/Hannover (R.T.F.)
81) Ambra	FAO 700	Idem
82) Attila	FAO 700	Idem
83) Ascot	FAO 600	Idem
84) Apice	FAO 600	Idem
85) Ardent	FAO 600	Idem
86) Ambo	FAO 500	Idem
87) Arriva	FAO 200	Idem
88) Atlas	FAO 700	Idem
89) Husar	FAO 300	Landwirtschaftsbetrieb Neuhof - Rohrau Pflanzenzucht, Schloss - Rohrau, A - 2471 Rohrau (Austria)
90) Alistar	FAO 300	Limagrain Italia S.r.l. - Cascina Graffignana - 26011 Casalbuttano (Cremona)
91) Aliroi	FAO 300	Idem
92) Alirus	FAO 500	Idem
93) Alifos	FAO 500	Idem
94) Alidol	FAO 500	Idem
95) Alifast	FAO 600	Idem
96) Alimust	FAO 600	Idem
97) Aligun	FAO 600	Idem
98) Aliduc	FAO 700	Idem
99) Alispot	FAO 700	Idem
100) Tchalco	FAO 500	Societe Cooperative Maisadour - Haut Mauco BP 27 - 40001 Mont De Marsan (Francia)
101) Varan	FAO 600	Idem
102) Sekoia	FAO 700	Idem
103) Iliria	FAO 600	Institut ZA Kukuruz Zemun Polje - Beograd (Yugoslavia)
104) Alpi	FAO 100	Idem
105) Giglio	FAO 700	Northrup King Sementi S.p.a. - Via Comparina, 2 - Madignano (Cremona)
106) Ribes	FAO 500	Idem
107) Begonia	FAO 200	Northrup King Semences - Saint-Sauver - 31150 Fenouillet (France)
108) Ninfea	FAO 200	Idem
109) Giacinto	FAO 400	Northrup King Co. - 1500 Jackson St. N.E. - Minneapolis - Minnesota 55413 (U.S.A.)
110) Viola	FAO 400	Idem
111) Genziana	FAO 200	Idem
112) Tagete	FAO 700	Idem
113) Primula	FAO 300	Idem
114) Camelia	FAO 400	Idem

	Classe	Costitutore dichiarato
115) Narciso	FAO 300	Northrup King Co. - 1500 Jackson St. N.E. - Minneapolis - Minnesota 55413 (U.S.A.)
116) Cora	FAO 400	Pioneer Hi-Bred International Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
117) Valeria	FAO 400	Idem
118) Lida	FAO 300	Idem
119) Diana	FAO 700	Idem
120) Carla	FAO 200	Idem
121) Furia	FAO 600	Idem
122) Perga	FAO 600	Idem
123) Steve	FAO 700	Renk International Limited 6800 Wilburn Rd. - Route 2 - Sun Prairie - WI 53590
124) Tony	FAO 700	Idem
125) Ronifor (RP 3702)	FAO 700	Rhone Poulenc Inc. - Blanck Horse Lane - Monmouth Junction - New Jersey (U.S.A.)
126) Ronodux (RP 3701)	FAO 600	Idem
127) Ronolac (RP 3601)	FAO 500	Idem
128) Ronasur (RP 3502)	FAO 500	Idem
129) Ronabel (RP 3501)	FAO 500	Idem
130) Alamo (DK 4020)	FAO 400	Douglass W. King Co. P.O. - Box 20320 - San Antonio - TX 78286 (U.S.A.)
131) Santa Clara	FAO 700	Idem
132) Santa Barbara	FAO 700	Idem
133) Blazer (SN 641)	FAO 400	Semences Nickerson - Zone Industrielle - Route de Saumur - 49160 - Longuè-Jumelle (Francia)
134) Orion (SN 742)	FAO 500	Idem
135) Spazio	FAO 600	Sementi Miatello S.n.c. - S. Martino di Lupari (Pordenone) - Via Castellana, 58/60
136) Country	FAO 700	Idem
137) Bionica	FAO 600	Idem
138) Nebulosa	FAO 600	Idem
139) Gena	FAO 500	Sementi Dotto S.p.a. - Motegliano (Udine) - Via Lavariano, 15
140) Marshal	FAO 600	Idem
141) Monitor	FAO 700	Shell Italia S.p.a. - Via Londonio, 2 - Milano - Saint-Jeannet Lasserre, 111 - Avenue de Lespinet - 31029 Toulouse (Francia)
142) Arlon	FAO	Idem
143) Mirage	FAO	Idem
144) Help	FAO 700	Paymaster Seeds P.O. - Box 307 - Minneapolis - Minnesota (U.S.A.)
145) Gem	FAO 600	Idem
146) Tender	FAO 400	Idem
147) Model	FAO 500	Idem
148) Boss	FAO 500	Idem
149) Tulip	FAO 300	Idem
150) Easy	FAO 700	Idem
151) Tartaro	FAO 500	Società Polesana produttori sementi S.p.a. - Viale Stazione, 187 - Badia Polesine
152) Raffaello (CTM-508)	FAO 700	Texas Triumph Seeds Co. Inc. P.O. - Box 1050 - Ralls - Texas 79357 (U.S.A.)
153) Giotto (CTM-502)	FAO 300	Idem
154) Tintoretto (CTM-505)	FAO 600	Idem
155) Tiziano (CTM-501)	FAO 200	Idem
156) Michelangelo (CTM-503)	FAO 400	Idem
157) Masaccio (CTM-506)	FAO 600	Idem
158) Angelico (CTM-507)	FAO 600	Idem
159) Leonardo (CTM-504)	FAO 500	Idem
160) Yuma	FAO 700	United Hagie Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
161) Menfi	FAO 600	AG-1 Seeds, P.O. - Box 569/1221 - E. Phoenix Street - Delavan - Winsconsin 53115 (U.S.A.)
162) Atene	FAO 700	Idem
163) Sparta	FAO 400	Idem
164) Tebe	FAO 300	Idem
165) Barcellona	FAO 500	Corn States International, Ltd - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
166) Sierra	FAO 600	Idem
167) Giannutri	FAO 800	Ets. M. Lesgourgues - Gavadour Cargill 40300 - Peyrehorade (Francia)

	Classe	Costitutore dichiarato
168) Favignana	FAO 700	Ets. M. Losgourgues - Gavadour Cargill 40300 - Peyrehorade (Francia)
169) Gorgona	FAO 600	Idem
170) Pianosa	FAO 500	Idem
171) Palmarola	FAO 500	Idem

CEREALI

Frumento tenero

1) Nobel	Azienda Agricola Marco Michahelles e Figli - Località Torre Nuova - 57027 San Vincenzo (Livorno)
2) Biondo	Idem
3) Torre	Idem
4) Tita	Idem

Orzo

5) Harry	W. Weibull AB with Weibullsholm Plant Breeding Institute - Box 520-S 261-24 - Landskrona (Svezia)
6) Birka	Idem

Riso

7) Tesoro	Garavan Fiorenzo - Ten. Francassetta - Lamporo (Vercelli)

GIRASOLE

1) Caya	Farmcraft Seed Company - Oxford - Indiana (U.S.A.)
2) Mega	Dekalb Agresearch. Inc. di Dekalb - Illinois (U.S.A.)
3) Orion	Idem
4) Sirio	Idem
5) Solleone (Hysun 32)	Pacific Seeds - P.O. Box 337 - Toowoomba 4350 - Queensland (Australia)
6) Solido (PAC 329)	Idem
7) Solsuper (PAC 309)	Idem
8) Florica	Occitane des semences/rustica bio-recherches Sa. - Sede legale Domaine de Manaut - Pibrac - 31490 Leguevin (Francia)
9) Linda	Texas Triumph Seed. Co., Inc. - P.O. Box 1050 - Ralls - Texas 79357 (U.S.A.)
10) Licia	Idem
11) Livia	Idem
12) Luana	Idem
13) Lisa	Idem
14) Lara	Idem
15) Regisol	Ets. M. Lesgourgues - Gavadour Cargill - 40300 Peyrehorade (Francia)
16) Riosol	Idem
17) Miosol	Idem
18) Gela	Anic Agricoltura S.p.a. - Via Medici del Vascello, 26 - Milano
19) Adalid	Semillas Pacifico S.p.a. - Avda. de Blas Infante, 8 - Sevilla (Spagna)
20) Solmi	Seed Tec International Inc. - 1330 40th St. N.W. Fargo - ND 58105 (U.S.A.)
21) Solmax	Idem
22) Soltop	Idem
23) Soldux	Idem
24) Solix	Idem
25) Solre	Idem
26) Quinn	Seed Tec International Inc. P.O. Box 2210 - Woodland - California 95695 (U.S.A.)
27) Indiana	AG-1 Seeds - P.O. Box 569-1221 E Phoenix Street - Delavan - Wisconsin 53115 (U.S.A.)
28) Virginia	Idem
29) Florida	Calwest Seeds - P.O. Box 1428 - Woodland - California 95695 (U.S.A.)
30) California	Idem
31) Felix	Academy of Agricultural and Forestry Sciences - Bucarest 1 - S.R. Romania
32) Select	Idem
33) Fundulea	Idem

	Costitutore dichiarato
34) Rolle	Jacques Seed Company - 720 St. Croix Street - Prescott - Wisconsin 54021 (U.S.A.)
35) Pordoi	Idem
36) Tula	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
37) Mango	Northrup King Co. - 1500 Jackson St. N.E. - Minneapolis - Minnesota 55413 (U.S.A.)
38) Gelso	Idem
39) Cardo	Idem
40) Timo	Idem

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

1) Alfa	Delitzsch Pflanzenzucht Gmbh - Northeim (R.F.T.)
2) Cermo	Fr. Strube Saatzucht D - 3339 Sollingen (R.F.T.)
3) Dana	A. Dieckmann - Heimburg Saatzucht D - 3065 Nienstaedt (R.F.T.)
4) Dea	Idem
5) Alto	Fr. Strube Saatzucht D - 3339 Sollingen (R.F.T.)
6) Aida	Gebruder Dippe - Saatzucht GmbH - Bad Salzuflen (Germania)
7) Austromono	De Danske Sukkerfabrikker - Langebrogade, 5-DK-1001 - Copenaghen (Danimarca)
8) Armada	Idem
9) Performa	Idem
10) Arca	D.J. Van Der Have - P.O. Box n. 1 - Kappelle (Olanda)
11) Arco	Istituto sperimentale per le colture industriali - Via di Corticelle, 133 - 40100 Bologna
12) Scudo	Idem
13) Duro	Idem
14) Diamante	D.J. Van Der Have - P.O. Box n. 1 - Kappelle (Olanda)
15) Perla	KWS Kleinwanzlebener - Saatzucht AG vorm. Rabbethge & Giesecke Postfach 146, D-3352 Einbeck 1
16) Nina	Idem
17) Laura	Idem
18) Paula	Idem
19) Carla	Idem
20) Sophia	Idem

FORAGGERE

Erba mazzolina	
1) Nera	Stazione di selezione delle piante di Poznan - Via Sarmacka 7 - 61-616 - Poznan (Polonia)
2) Bepro	Stazione sperimentale di selezione e di acclimatazione delle piante Bartazek - 11.033 Bartag (Polonia)
Erba medica	
3) Hunterfield	South Australian Department of Agricolture - Adelaide (Australia)
4) Eugenia	Ditta D'Eugenio sementi di Italo, Rivo e Asvero D'Eugenio & C. S.a.s. - Via Bonifica del Salinello, 53 - 64027 S. Omero (Teramo)
Fleolo	
5) Skala	Stazione di selezione delle barbabietole foraggere - Via Krzyza, 17 - 30-960 Cracovia (Polonia)
Loglio d'Italia	
6) Mitos	Stazione di selezione delle piante di Poznan - Via Sarmacka 7 - 61-616 Poznan (Polonia)
Loglio ibrido	
7) Esga	Stazione di selezione delle piante di Zielona Gora - Via Kozuchowska, 15 A - 65-358 Zielona Gora (Polonia)
Loglio perenne	
8) Solen	Stazione di selezione delle piante di Poznan - Via Sarmacka 7 - 61-616 Poznan (Polonia)
9) Maja	Idem

	Costitutore dichiarato
Trifoglio bianco	
10) Rema	Stazione di selezione delle piante di Poznan - Via Sarmacka 7 - 61-616 Poznan (Polonia)
Trifoglio pratense	
11) Nike	Stazione di selezione delle barbabietole da foraggio - Via Krzyza, 17 - 30-960 Cracovia (Polonia)
Pisello da foraggio	
12) Smaragd	Oseva gr ssp - U. Topiren, 2 - 170.37 Prague 7 (Cecoslovacchia)

SOIA

1) Clovis	United Hagie Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.)
2) Alton	Idem
3) Walla	Farmcraft Seed Company - Oxford - Indiana (U.S.A.)
4) Maxima	North American Plant Breeders - P.O. Box 2955 - Mission - Kansas 66205 (U.S.A.)
5) Eureka	Idem
6) Safir	Pioneer Hi-Bred Intern. Inc. - U.S.A.
7) Pamir	Idem
8) Ardea	Funk Seeds International - Bloomington - Illinois (U.S.A.) - 1300 West Washington Street
9) Diamanta	Northrup King Co. - 1500 Jackson St. N.E. - Minneapolis - Minnesota 55413 (U.S.A.)
10) Opale	Idem
11) Turchina	Idem
12) Zaffira	Idem
13) Smeralda	Idem
14) Granata	Idem
15) Ambra	Idem
16) Rubinia	Idem
17) Giada	Idem
18) Topazia	Idem
19) Ametista	Idem
20) Perla	Idem
21) Sakai	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
22) Akashi	Idem
23) Takeo	Idem
24) Nova	Jacques Seed Company - 720 St. Croix Street - Prescott - Wisconsin 54021 (U.S.A.)
25) Mira	Idem
26) Azzurra	Idem

ORTIVE

Anguria	
1) Condor	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
2) Tammy	Agrigenetics Corporation - P.O. Box 1438 - Hollister - California (U.S.A.)
Cavolo broccolo	
3) Auriga	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
4) Scorpio	Idem
Cavolo cappuccio	
5) Neptune	Idem
6) Zeus	Idem
Cavolfiore	
7) White cap	Agrigenetics Corporation - P.O. Box 1438 - Hollister - California (U.S.A.)
Cicoria	
8) Augusto	Consorzio Semencoop Soc. Coop. a r.l. - Via Calcinaro, 1430 - Martorano (Cesena)
9) Giulio	Idem
10) Sangria	Idem

	Costitutore dichiarato
Fagiolo	
11) Fresh	CO.VA.L.P.A. - Mon Jardin Soc. Coop. a r.l. - Viale Gramsci, 39 - Mirandola (Modena)
12) Torcello	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
13) Sparkle	Idem
14) Gipsy	Idem
Fagiolo nano	
15) Barone Rosso	Olter Sementi S.n.c. - Corso Venezia n. 93 - Asti
Indivia riccia	
16) Ibiza	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
Melanzana	
17) Kariba	Idem
18) Salangana	Istituto di agr. e colt. erbacee - Cattedra di migl. gen. delle piante agrarie - Università di Bologna
Melone	
19) Sapporo	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
20) Symphony	Idem
21) Soleado	Petoseed Co. Inc. - Saticoy - California (U.S.A.)
22) Olimpo	Olter Sementi S.n.c. - Corso Venezia n. 93 - Asti
23) Carlos	Idem
Pisello	
24) Goya	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
25) Robin	CO.VA.L.P.A. - Mon Jardin Soc. Coop. a r.l. - Viale Gramsci, 39 - 41037 Mirandola (Modena)
26) Falcon	Idem
27) Magnum	Olter Sementi S.n.c. - Corso Venezia n. 93 - Asti
Sedano	
28) Salbo	S.A.I.S. - Società agricola italiana sementi - Via Ravennate, 214 - Cesena
Spinacio	
29) Gladiator	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
Cavolo cappuccio B.	
30) Boss	Agrigenetics Corporation - P.O. Box 1438 - Hollister - California (U.S.A.)
Melanzana	
31) Soma	J.E. Ohlsens Enke A/S - Roskildevej - Taastrup (Danimarca)
32) Oria	Idem
33) Bonesa	Idem
Cavolfiore	
34) Rami	Idem
35) Cona	Idem
36) Parno	Idem
37) Tolmu	Idem
Melone	
38) Brinda	Idem

ORTIVE

Pomodoro	
1) Granado	Agro-service - Via Alberazzo, 184 - Castel Bolognese (Ravenna)
2) Rubens	Idem
3) Dural	Asgrow Seed Company - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
4) Pampas	Idem
5) Sele red	Associazione produttori ortofrutticoli di Salerno - Sede legale Battipaglia - Piazza Aldo Moro, 20
6) Pablo	Consorzio agrario provinciale di Parma S.C. a r.l. - Piazzale Barezzi, 3 - Parma
7) Pirata	Idem
8) Tepo	ENEA Dipartimento Fare - Divisione tecnologie biologiche ed agrarie e Istituto di fitovirologia del C.N.R. - Via O. Vigliani, 104 - 10135 Torino

	Costitutore dichiarato
9) Cima	Campbell'S Soup S.p.a. - Via Marchi, 38 - Felegara (Parma)
10) Po Valley	Idem
11) Valtaro	Idem
12) Camporosso	Idem
13) Makingpeel	Manlio Mozzoni - Via dell'Isolotto, 27 - Firenze
14) Missouri	Raci sementi S.p.a. - Sede legale via Berenini, 62 - Fidenza (Parma)
15) Starventure	Idem
16) Red drake	Idem
17) Maneto	Idem
18) Melos	Idem
19) Rialto	Idem
20) Beldor	Petroseed Co. Inc. di Saticoy - California (U.S.A.)
21) Zenith	Idem
22) Nema peel	Idem
23) Alphapeel	Idem
24) Ovo rosso	Samoggia Luigi - Via Vallescura, 45 - Bologna
25) Long red	Idem
26) Unicolt	Sementi Maria Luisa Bulleri - Via dell'Isolotto, 27 - Firenze
27) Durpeel	Tanzi Armando S.r.l. - Via Traversetolo, 11 - Parma
28) Intrpeel	Idem
29) Mikado	Idem
30) Royal ball	Idem
31) Rubino	Idem
32) Tamech	Idem
33) Topazio	Idem
34) Mistic	Agrigenetics Corporation Vegetable Products Group - P.O. Box 1438 - Hollister - Califonia (U.S.A.)
35) Eva	Idem
36) Nema mech	Petroseed Co. Inc. di Saticoy - California (U.S.A.)
37) Rostaro	J.E. Ohlsens Enke A/S - Roskildevej - Taastrup (Danimarca)
38) Simona	Idem
Patata	
39) Balder	Friese Maatschappi J van Landbouw - Willemskade 11 - AW Leeuwarden (Olanda)
40) Concurrent	Idem
41) Lutetia	Friese Cooperatieve De Z.P.C. - Willemskade 14 - 8901 BD Leeuwarden (Olanda)

(2133)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale 5 aprile 1984, n. 2218, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Rhazunser » di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2035, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983. Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1984, n. 2219, la società Sitra Evian italiana, in Brescia, viale Bornata, 62, è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1984, alla vendita dell'acqua minerale francese « Evian » di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1981, in contenitori di cloruro di polivinile Sovay S - 122 della capacità di litri 0,33, 0,5, 1,5 e 2.

(2252)

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e al commercio di specialità medicinali

Con decreti ministeriali in data 4 aprile 1984, numeri 87/S, 88/S, 89/S, 90/S, 91/S, 92/S, 93/S, 94/S, 96/S, 97/S, 98/S e 99/S è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio delle specialità medicinali:

Artrowas supposte, registrata al n. 10697/B a nome dell'Istituto farmacoterapico italiano S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), via dei Castelli Romani, 116 (decreto n. 87/S);

Binartrina confetti e supposte, registrata ai numeri 20463 e 20463/A a nome dell'Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., con sede in S. Antimo (Napoli) (decreto n. 88/S);

Butarcumal Washington supposte, registrata al n. 8541 a nome della Cooperativa farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via Passione, 8 (decreto n. 89/S);

Tomanol fiale da 2 ml, supposte, confetti e pomata, registrata ai numeri 17554/1, 17554/A, 17554/B e 17554/C a nome della Byk Gulden Italia S.p.a., con sede in Cormano (Milano), via Giotto, 1 (decreto n. 90/S);

Reumazin confetti e supposte, registrata ai numeri 7892 e 7892/A a nome della Violani Farmavigor S.p.a., con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), via Rovani, 214 (decreto n. 91/S);

Dioffiter supposte, registrata al n. 11579/A a nome della OBI S.p.a. per l'industria farmaceutica, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), viale G.D. Vittorio, 307/26 (decreto n. 92/S);

Artrosifon supposte (tipo semplice), registrata al n. 8578/A a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1 (decreto n. 93/S);

Fenilbutagen fiale da 5 ml e supposte, registrata ai numeri 9874 e 9874/B a nome della ditta Farmogal laboratorio chimico farmaceutico, con sede in Padova, via G. Tempesta, 15/17 (decreto n. 94/S);

Ligudina supposte, registrata al n. 18615/A a nome dell'Industria chimica biologica I.C.B. Genova S.p.a., con sede in Genova, via Tanini, 37/E (decreto n. 96/S);

Lisabutina confetti e supposte, registrata ai numeri 9827 e 9827/B a nome del Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in Erba (Como), via Licinio, 11 (decreto n. 97/S);

Mioreuma supposte, registrata al n. 17642 a nome della Boehringer Biochemia Robin S.p.a., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5 (decreto n. 98/S);

Monofenil supposte, registrata al n. 16311/A a nome della Phantox S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1 (decreto n. 99/S).

Le confezioni dei prodotti devono essere ritirate dal commercio dalle ditte sopra menzionate.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1984, n. 95/S, è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale Glycil Butazone confetti, registrata al n. 21812 a nome della ditta Laboratoires Sarget, con sede in Merignac Bordeaux (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Chinoin - Lab. farmacobiologico, in Milano, via Zanella, 3, la quale è tenuta a ritirare dal mercato le confezioni del prodotto in questione.

(2251)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di componenti di alcune commissioni elettorali circoscrizionali per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonché nel consiglio di amministrazione dell'ufficio speciale per il personale dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1968, n. 413.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 le seguenti commissioni elettorali circoscrizionali sono state così modificate:

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA SEDE CENTRALE E LAZIO

Presidente:

De Sanctis dott. Sandro, dirigente superiore della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:

1) Fabretti Longo Anna Maria;
2) Gabbianelli Enzo;
3) Battilani Giuseppe;
4) Ricci Anna Maria;
5) Crabuzza Anna Rita;
6) Botti Lucio.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER IL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Ceccopieri dott. ing. Manlio, primo dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:

1) Ferraboschi Luciano;
2) Pedrazzoli Rosellini Ines;
3) Milella Giuseppe;
4) Melone Giuseppe;
5) Carbonetti Lucio;
6) Pescatore Antonio.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER LE MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO

Presidente:

Nardoni dott. Angelo, dirigente superiore della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:

1) Gioia Vittorio;
2) Baldassarri Marcello;
3) Iannotti Raffaele;
4) Milito Michelangelo;
5) Tiberi Valter;
6) Giansante Roberto.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE PER LA SARDEGNA

Presidente:

Strampelli dott. ing. Renzo, dirigente superiore della Direzione generale della M.C.T.C.

Membri:

1) Balestrino Antonio;
2) Palomba Giampaolo;
3) Sechi Silvio;
4) Cocco Simone;
5) Senette Salvatore;
6) Fiore Furio.

(2770)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazioni all'ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 concernente delega ai provveditori alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania per le verifiche tecniche di fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi. (Ordinanza n. 217/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984, con la quale è conferita delega ai provveditori alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Campania per le verifiche tecniche di fabbricati danneggiati dal terremoto del 7 maggio 1984 e successivi;

Ravvisata l'opportunità di costituire presso ogni prefettura un centro di coordinamento dell'attività di gruppi tecnici;

Considerato che molti comuni danneggiati non dispongono di personale tecnico sufficiente per la formazione di gruppi tecnici;

Ritenuto di dover consentire ai comuni di cui sopra di partecipare, a mezzo di tecnici fiduciari, all'attività di verifica degli edifici;

Ravvisata la necessità di integrare la cennata ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 215/FPC/ZA del 14 maggio 1984 è sostituito dal seguente:

« I gruppi tecnici sono coordinati dal provveditore alle opere pubbliche che si avvale del centro di coordinamento costituito presso ogni prefettura delle province in cui operano i gruppi, presieduto dallo stesso provveditore e composto dal capo dell'ufficio regionale del genio civile, dal capo dell'ufficio tecnico provinciale, dal dirigente dell'ufficio tecnico erariale, dal sovrintendente alle antichità e belle arti e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco ».

Art. 2.

I comuni nei quali deve effettuarsi la verifica delle condizioni di stabilità degli edifici danneggiati dal terremoto, che sono sprovvisti del necessario numero di tecnici dipendenti da inserire nei gruppi tecnici, possono, al solo fine di consentire la costituzione di gruppi stessi, convenzionare tecnici estranei all'amministrazione comunale attribuendo ad essi i compensi mensili iniziali previsti per il personale statale delle corrispondenti qualifiche.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2766)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Regime dei prezzi dei prodotti petroliferi.
(Deliberazione 29 marzo 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Vista la propria delibera in data 4 dicembre 1981 con la quale il Comitato, nell'approvare il Piano energetico nazionale ha invitato, tra l'altro, il CIP a predisporre la riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi riconsiderando l'attuale metodo con il fine di passare, in tempi successivi, per il gasolio, petrolio e gpl dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati, con riferimento ai prezzi correnti nei Paesi della Comunità economica europea;

Vista la propria delibera del 24 giugno 1982 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che la nuova regolamentazione dei prezzi dei gasolî, petrolî ed olî combustibili ha carattere sperimentale, per la durata di un anno e che può essere prorogata o sospesa prima della scadenza in relazione ad atti concreti posti in essere dal settore in materia di approvigionamento ed investimento (ristrutturazione del sistema di raffinazione e della rete di distribuzione);

Visto il provvedimento CIP del 6 luglio 1982, n. 26, con il quale è stato tradotto in termini operativi quanto stabilito nella sopra citata delibera CIPE del 24 giugno 1982;

Visti i provvedimenti CIP n. 18/83 e n 2/84 con i quali la regolamentazione dei prezzi dei sopra menzionati prodotti petroliferi è stata prorogata fino al 31 marzo 1984;

Esaminata la relazione trasmessa dal CIP con nota n. 1694 del 27 febbraio 1984, con la quale sono state presentate le valutazioni relative al suddetto periodo di sperimentazione del nuovo metodo che ha consentito alle imprese petrolifere di operare in Italia in condizioni equivalenti a quelle esistenti nei Paesi CEE presi a riferimento ed il regolare approvvigionamento del Paese a costi competitivi con quelli sostenuti in Europa;

Tenuto conto che in sede applicativa sono emerse alcune difficoltà che potrebbero pregiudicare la funzionalità del vigente metodo che aggancia la determinazione dei prezzi interni dei prodotti petroliferi ai corrispondenti valori medi europei;

Delibera:

I prezzi dei gasolî, petrolî ed olî combustibili sono sottoposti al regime di sorveglianza.

Il CIP, per quanto di sua competenza, provvederà ad apportare ai criteri attuativi del metodo, introdotto con il sopra citato provvedimento CIP n. 26/82, che aggancia la determinazione dei prezzi stessi ai corrispondenti valori medi europei, gli opportuni correttivi.

Il Ministro dell'industria, entro il 31 marzo 1985, riferirà al CIPE sugli effetti delle decisioni sopra indicate, anche in relazione al processo di razionalizzazione del settore previsto dal PEN.

Roma, addì 29 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2124)

Determinazione dei criteri di valutazione di oneri indiretti IRI 1983, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 750/81. (Deliberazione 22 marzo 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 dicembre 1981, n. 750, che ha conferito al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di 4.934 miliadri di lire « per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/77 » ed ha autorizzato la spesa di 150 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 1981-83 per la copertura degli oneri indiretti evidenziati nell'anzidetto programma e gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma medesimo, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato;

Visto in particolare il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 750/81 che ha demandato al CIPE il compito di determinare, annualmente, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge n. 675/77, i criteri per la valutazione di detti oneri ai fini della ripartizione ed utilizzazione della somma stanziata;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1983, adottata in applicazione alla richiamata normativa e relativa agli esercizi 1981 e 1982;

Visto il programma del gruppo IRI a fine 1979, relativo al quinquennio 1980-84, esaminato favorevolmente dalla commissione parlamentare di cui sopra in data 14 aprile 1981, nel quale, in apposita sezione, sono indicati gli oneri indiretti che a giudizio dell'Istituto « derivano alle aziende del gruppo da vincoli o condizionamenti del loro comportamento, ai quali le imprese private non sono soggette o sono soggette in minor grado »;

Vista la proposta di determinazione dei criteri per la valutazione degli oneri indiretti trasmessa dal Ministro delle partecipazioni statali in data 13 dicembre 1983, contenente, tra l'altro, in accoglimento all'invito rivolto dal CIPE allo stesso Ministro con la menzionata delibera del 30 marzo 1983, una previsione aggiornata degli oneri indiretti previsti nel gruppo IRI, relativi all'anno 1983;

Considerato che la commissione parlamentare per la ristrutturazione e la riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali ha espresso, in data 22 febbraio 1984, parere favorevole in merito alle anzidette proposte, rilevando che gli oneri indiretti gravanti sulle aziende del gruppo IRI nel 1983 derivano da condizionamenti già in essere nel biennio 1982-83;

Ritenuto in linea di principio che la presenza di condizionamenti esterni, di mercato, di produzione, o anche dipendenti da comportamenti dell'amministrazione — che gravino negativamente in modo indifferenziato sull'impresa industriale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del suo azionariato — non può essere assunta a giustificazione della disparità di trattamento e della distorsione della concorrenza tra imprese che operino su un medesimo segmento di mercato e che pertanto siano comparabili;

Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Delibera:

1. Sono riconosciuti come oneri indiretti, la cui copertura è da prendere in considerazione ai sensi della norma citata in premessa, i maggiori costi ed i minori ricavi che risultino, rispettivamente sostenuti e conseguiti dalle imprese del gruppo IRI, discendenti da provvedimenti di legge o da decisioni amministrative di organi di Governo conseguenti a indirizzi generali, che non abbiano già trovato copertura in provvedimenti specifici.

2. In tale contesto sono altresì riconosciuti come oneri indiretti afferenti ai settori produttivi evidenziati nel programma IRI 1980-84 e riferiti all'esercizio 1983:

a) i maggiori costi di lavoro connessi con il mantenimento di esuberanze di personale incompatibile con le esigenze di normale attività di gestione, al netto dell'importo degli oneri comunque compensati all'azienda con risorse pubbliche attraverso gli strumenti della C.I.G. e della riqualificazione professionale;

b) i maggiori costi ed i minori ricavi, relativamente all'anno 1983, nei settori della termoelettromeccanica nucleare e industria siderurgica connessa, derivanti dalla mancata tempestiva attuazione del « piano energetico nazionale », approvato dal CIPE in data 23 dicembre 1977, nonché gli oneri per ricerche e sviluppo nei settori, di particolare interesse strategico, della componentistica attiva e della commutazione in tecnica numerica.

Roma, addì 22 marzo 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(2125)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e norme generali di vendita da parte dell'A.I.M.A. delle carni bovine congelate appartenenti alla gestione comunitaria d'intervento.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., nella seduta del 24 maggio 1984 ha deliberato la rettifica alle « Condizioni e norme generali di vendita da parte dell'A.I.M.A. delle carni bovine congelate appartenenti alla gestione comunitaria d'intervento » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 dell'11 novembre 1981.

Il titolo V, punto 3, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente testo:

« Qualora la quota vendibile a seguito della ripartizione proporzionale effettuata ai sensi del precedente punto 2) risulti inferiore al minimo fissato per ciascun tipo di vendita così come riportato al precedente titolo III, paragrafo 6, l'A.I.M.A. si riserva la facoltà di non procedere alla cessione di tali quantitativi alle ditte risultanti acquirenti della quota suindicata.

Nel caso non si procedesse alla vendita delle quote sopra indicate si procederà invece al sorteggio del residuo quantitativo vendibile alle ditte stesse, ripartito però in quote che siano almeno non inferiori al quantitativo minimo richiedibile per la vendita cui si riferisce la cessione stessa ».

(2814)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bareggio e Comazzo

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni ai suddetti piani:

deliberazione 31 gennaio 1984, n. 35659, integrata con deliberazione 13 marzo 1984, n. 37313: comune di Bareggio (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 7 novembre 1979, n. 231, integrata con deliberazione consiliare 6 febbraio 1980, n. 2 e n. 3 al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 luglio 1981, n. 106, integrata con deliberazioni consiliari 9 ottobre 1981, n. 108 e n. 109);

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37289: comune di Comazzo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 aprile 1979, n. 24, integrata con deliberazioni consiliari 24 luglio 1979, n. 49 e 27 marzo 1980, n. 30 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 31 ottobre 1983, n. 78).

(2801)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Cinisello Balsamo, Brescia, Sant'Abbondio, Guanzate e Castello Cabiaglio.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 13 marzo 1984, n. 37302: comune di Cinisello Balsamo (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 maggio 1983, n. 415);

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37496: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione consiliare 26 ottobre 1982, n. 529);

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37497: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione della giunta municipale 6 ottobre 1982, n. 3203/26253, ratificata con deliberazione consiliare 10 dicembre 1982, n. 628);

deliberazione 20 marzo 1984, n. 37495: comune di Sant'Abbondio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 settembre 1983, n. 31).

Con decreti del presidente della giunta regionale, emanati nelle date appresso indicate, resi esecutivi ai sensi di legge, sono state approvate le varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali decreti, con gli atti allegati, saranno depositati nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 27 marzo 1984, n. 1342/URB: comune di Guanzate (Como);

decreto 27 marzo 1984, n. 1344/URB: comune di Castello Cabiaglio (Varese).

(2802)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Azzate

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata la variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 27 marzo 1984, n. 1343/URB: comune di Azzate (Varese).

(2803)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di missione, presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, per la frequenza delle lezioni di uno degli anni del corso regolare di studi di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti nel corrente anno accademico al primo o al secondo anno del corso di vigilanza scolastica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno presi in considerazione i documenti relativi al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di valutazione non redatti in conformità delle disposizioni vigenti sulle certificazioni e sul bollo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di diploma di laurea.

Il possesso di diploma di laurea di cui al precedente comma ovvero la mancata dichiarazione di cui al medesimo precedente comma comportano la esclusione dal concorso che viene bandito con il presente decreto.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa ovvero vistata dal capo dell'ufficio o scuola presso cui l'aspirante presta servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato attestante lo stato di insegnante elementare di ruolo e tutto il servizio prestato.

Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo sempreché sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576, e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il certificato in questione dovrà recare apposita annotazione sulla quantità di servizio non di ruolo riconosciuto ai fini giuridici;

2) certificazione (rilasciata dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dalla quale risulti:

a) l'attuale stato di studente iscritto al primo o al secondo anno del corso regolare di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1983-84;

b) la votazione riportata in ciascuno degli esami eventualmente sostenuti per il corso di vigilanza;

3) altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che l'aspirante ritenga nel proprio interesse di esibire ai fini della valutazione.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Documenti e pubblicazioni non pervenuti insieme con la domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi precedenti. I documenti possono essere esibiti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame della competente sezione orizzontale del consiglio scolastico provinciale richiedendo sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, un motivato parere sulla idoneità dei singoli maestri a partecipare al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma, sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969/52, la graduatoria di merito degli ammessi al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori secondo l'ordine di iscrizione sino alla copertura dei posti di missione messi a concorso.

I vincitori sono collocati in missione per l'intera durata dell'anno scolastico 1984-85 (10 settembre 1984-9 settembre 1985).

Art. 6.

La eventuale conservazione della missione nell'anno scolastico 1985-86 per la frequenza del terzo anno del corso di vigilanza è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1985-86, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuno degli esami prescritti per ogni anno accademico.

Roma, addì 18 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(2775)

Concorsi a posti di ricercatore universitario presso le Università di Bologna, Ferrara e Modena

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo n. 127 posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di farmacia (posti 1):

gruppo n. 84 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale docente - Ferrara, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale docente dell'Università di Ferrara.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di giurisprudenza (posti 1):

gruppo n. 11 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università di Modena - Ufficio del personale I, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale I dell'Università di Modena.

(Da 2718 a 2720)

Avviso relativo alla pubblicazione di un decreto di rettifica concernente la graduatoria di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 41-42, supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale, parte seconda, del 14-21 ottobre 1982, è stato pubblicato un decreto di rettifica relativo alla graduatoria di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici commerciali (tabella CIV), formulata ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente il nominativo del prof. Di Marco Pizzongolo Pietro.

(2705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli, per trasferimento per le sedi di classe terza vacanti nella provincia di Roma.

Con decreto del prefetto della provincia di Roma 7 maggio 1984 la segreteria del comune di Cave è stata inserita tra le sedi di classe terza poste a concorso con decreto prefettizio 6 gennaio 1984.

Di conseguenza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al citato concorso, per titoli, per trasferimento per le segreterie comunali vacanti della classe terza, già indetto, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, dal prefetto di Roma, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1984.

I termini di cui sopra scadranno il 7 giugno 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prefettura di Roma.

(2821)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi a posti di vice direttore, di ingegnere, di segretario e di operatore specializzato d'esercizio UP

Con decreto n. 20767/Pr. I del 22 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 104, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 maggio 1984, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a sette posti di vice-direttore (settima qualifica funzionale) in prova del personale delle dogane e imposte indirette. Di detti sette posti sei sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'8 maggio 1984.

Con decreto n. 20768/Pr. I del 22 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 115, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 maggio 1984, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per un posto di ingegnere (settima qualifica funzionale) in prova del personale direttivo del genio civile di Bolzano. Il predetto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'8 maggio 1984.

Con decreto n. 20769/Pr. I del 22 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1984, registro n. 4, foglio n. 103, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 maggio 1984, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico a trentacinque posti di segretario (sesta qualifica funzionale) in prova del personale di concetto delle dogane e imposte indirette. Di detti trentacinque posti trentatré sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'8 maggio 1984.

Con decreto n. 20774/Pr. I dell'8 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 336, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige dell'8 maggio 1984, n. 22, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso autonomo a sei posti di operatore specializzato d'esercizio (quinta qualifica funzionale) in prova del personale di concetto delle poste e telecomunicazioni. Di detti sei posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto ad appartenenti al gruppo ladino. Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data dell'8 maggio 1984.

(2776)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 142 del 24 maggio 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Automobile club Catanzaro: Concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo amministrativo.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227